# ALLEGATO 4 alla Convenzione Modello di Modulo di Adesione

Spettabili: [*11*](#_bookmark0)

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Viale America, 201

00144 – Roma

PEC: benistrumentali@pec.sviluppoeconomico.gov.it

*Alla cortese attenzione di: competente Divisione della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese*

# Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 PEC: abi@pec.abi.it

*Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale*

# Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.c*dp.it*

*Alla cortese attenzione di Istituzioni Finanziarie– Plafond di Liquidità*

# Oggetto: Modulo di Adesione

Gentili Signori,

# premesso che:

1. l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “**D.L. 69/2013**”) prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
2. i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (a) da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**”);
3. il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il “**Ministero**”) conceda alle imprese di cui al comma 1 che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “**Contributo D.L. 69/2013**”);
4. l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “**D.L. 3/2015**”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.L. 69/2013, statuendo, tra l’altro, che i Contributi D.L. 69/2013 possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “*non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (…) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti*”;
5. in data 14 febbraio 2014, CDP, l’Associazione Bancaria Italiana (l’“**ABI**”) e il Ministero hanno stipulato una convenzione volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi,

11 Da compilarsi e sottoscriversi digitalmente da parte del relativo Istituto Aderente e da trasmettersi al Ministero, all’ABI e a CDP via PEC.

reciproci, rapporti ed obblighi (come di volta in volta successivamente modificata e integrata sino all’Addendum del 17 marzo 2016, la “**Convenzione Originaria**”);

1. in data 10 marzo 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016 di cui al comma 2 dell’articolo 8 del D.L. 3/2015, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi D.L. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché le previsioni di raccordo con i finanziamenti previsti dal D.L. 69/2013 (così come integrato dal D.L. 3/2015) (di seguito, il “**Decreto Beni Strumentali**”);
2. ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali, il Ministero, con Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 pubblicata sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it/) ha fornito le istruzioni per l’attuazione degli interventi previsti e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo D.L. 69/2013. Con la medesima Circolare è stato individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei Contributi D.L. 69/2013 previsti dalla Normativa Applicabile;
3. l’articolo 1, commi da 52 a 57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “**Legge di Bilancio 2017**”) prevede, tra l’altro, (i) la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la concessione dei Finanziamenti BS (come definiti nella Convenzione); (ii) un incremento della autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del Contributo D.L. 69/2013 di complessivi euro 560 milioni nel periodo 2017-2023; (iii) che una quota pari al 20% delle risorse di cui al punto (ii) che precede sia riservata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (“**investimenti 4.0**”); (iv) in relazione agli investimenti di cui al precedente punto (iii), una maggiorazione del Contributo D.L. 69/2013 pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 per gli investimenti di cui al D.L. 69/2013; e (v) che l’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, del D.L. 69/2013 possa essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro;
4. il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 22 dicembre 2016 ha previsto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai Contributi D.L. 69/2013 ai sensi del D.L. 69/2013 e ha altresì previsto che, con successivo provvedimento del Direttore generale, saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti 4.0;
5. in attuazione del predetto articolo 1, commi da 52 a 57, della Legge di Bilancio 2017, la circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 14036 del 15 febbraio 2017 (la “**Circolare 2017**”) disciplina la concessione delle agevolazioni per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti 4.0;
6. in conseguenza all’adozione della Circolare 2017, in data 23 febbraio 2017, la CDP, l’ABI ed il Ministero hanno sottoscritto un atto integrativo e modificativo della Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2017**”);
7. in data 26 ottobre 2018, la CDP, l’ABI ed il Ministero hanno sottoscritto un ulteriore atto integrativo e modificativo della Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2018**”), con il quale sono state apportate talune modifiche alla Convenzione Originaria;
8. l’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito, “**D.L. 34/2019**”), stabilisce:
	1. che, oltre dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, i Finanziamenti BS possano essere concessi anche dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal[l'*articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118)[*1° settembre 1993, n. 385*,](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118) che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla presente Convenzione;
	2. l’innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo massimo complessivo dei Finanziamenti BS concedibili per ciascuna impresa beneficiaria;
	3. che l'erogazione del Contributo D.L. 69/2013 sia effettuata “*sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento*”;
	4. che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, l’erogazione del Contributo D.L. 69/2013 avvenga in un’unica soluzione;
9. in attuazione del predetto D.L. 34/2019 sono state emanate le Circolari del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 295900 del 19 luglio 2019 e n. 296976 del 22 luglio 2019, che apportano modifiche e integrazioni alla Circolare 2017;
10. in data 11 dicembre 2019 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2019**”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria;
11. l’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la “**Legge di Bilancio 2020”**), oltre ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del D.L. 69/2013, prevede, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (le “**Imprese del Mezzogiorno**”, come definite nella Convenzione), che la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge di Bilancio 2017 è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (le **“Regioni del Mezzogiorno”**), nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (la “**Nuova Sabatini Sud**”);
12. l’articolo 1, comma 227, della Legge di Bilancio 2020 dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 della medesima legge è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (“**investimenti green**”);
13. per le operazioni di cui al citato articolo 1, comma 227, della Legge di Bilancio 2020 è previsto che i Contributi D.L. 69/2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli investimenti green agevolabili rispetto alle finalità di cui al richiamato comma 227, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente;
14. l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (il **“Decreto Semplificazioni”**), ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l’innalzamento, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00, dell’importo del finanziamento a fronte del quale il Contributo D.L. 69/2013 è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione;
15. l’articolo 39, comma 2, del Decreto Semplificazioni, con riferimento alla Nuova Sabatini Sud, ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 226, della Legge di Bilancio 2020, aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: "I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo”;
16. l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la **“Legge di Bilancio 2021”**), ha disposto che l’erogazione del Contributo D.L. 69/2013 è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, al successivo comma 96, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021;
17. l’articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il Ministero, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del Contributo D.L. 69/2013, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal medesimo articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l’anno 2021, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento;
18. l’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la “**Legge di bilancio 2022**”), ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo di cui comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, con l’unica eccezione per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di garantire la continuità operativa della misura, la medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 47 ha previsto l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per l'anno 2027;
19. in data 14 aprile 2022, le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2022**”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria;
20. in data 16 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2022 (di seguito, il “**Decreto Nuova Sabatini**”),
	1. che adegua la disciplina operativa della misura di cui all’articolo 2 del D.L. 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale, in particolare, disposte dall’articolo 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del 2016, dall’articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall’articolo 1, commi 226 e 227, della legge n. 160

del 2019, dall’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dall’articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30

dicembre 2020, n. 178 e dall’articolo 1, commi 47 e 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia unionale e (ii) che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui agli artt. 8 e 17 del Decreto Nuova Sabatini, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla Normativa Applicabile intervenuta;

1. l’articolo 2, comma 1 del Decreto Nuova Sabatini articola gli interventi agevolativi, in conformità della Normativa Applicabile, nelle seguenti linee di intervento:
2. agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
3. agevolazioni per investimenti 4.0;
4. agevolazioni per investimenti green;

(aa) l’articolo 2, comma 2 del Decreto Nuova Sabatini, ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della Legge di Bilancio 2020, disciplina le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto Nuova Sabatini nelle Regioni del Mezzogiorno;

(bb) in data 2 agosto 2022 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2022 Nuova Sabatini**”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria e la cui efficacia (i) con riferimento alla disciplina di attuazione delle misure di accesso al, ed erogazione del, Contributo Nuova Sabatini, nonché le relative modalità di concessione ed erogazione dei Finanziamenti BS Nuova Sabatini, decorre dal 1° gennaio 2023, e (ii) con riferimento alla disciplina di attuazione delle misure di accesso al, ed erogazione del, Contributo Nuova Sabatini Sud, nonché le relative modalità di concessione ed erogazione dei Finanziamenti BS Nuova Sabatini Sud, decorrerà dalla data che sarà indicata nel provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 18, comma 1 del Decreto Nuova Sabatini (la “**Data di Efficacia Addendum 2022 Nuova Sabatini Sud**”);

(cc) l’articolo 21 del D.L. 34/2019, prevede che:

*“1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.*

1. *Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;*
2. *Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:*
	1. *5 per cento, per le micro e piccole imprese;*
	2. *3,575 per cento, per le medie imprese;*
3. *Per la concessione del contributo di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.*
4. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione”;*

(dd) in data 5 aprile 2024, in attuazione dell’articolo 21, comma 5, del D.L. 34/2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 gennaio 2024 n. 43 (di seguito, il “**Decreto Capitalizzazione**”), che adegua la disciplina operativa della misura di cui all’articolo 2 del D.L. 69/2013 alle disposizioni dell’articolo 21, del D.L. 34/2019, allo scopo di definire le modalità, le condizioni e i requisiti ulteriori per l'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo, a fronte di investimenti previsti dal Decreto Nuova Sabatini, nonché i motivi di revoca del contributo stesso;

(ee) il Plafond può beneficiare del supporto finanziario concesso da istituzioni di credito europee (e.g. la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (“**CEB**”)) attraverso la stipula di specifici contratti di finanziamento di provvista finalizzati a fornire a CDP risorse (**“Provvista CEB”**) al fine di alimentare il Plafond per la concessione, anche in modalità c.d. blending con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti (come definiti nella Convenzione), in ogni caso senza alcun incremento dell’importo massimo del Plafond;

(ff) in data 2 agosto 2024, le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l’“**Addendum 2024**”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche - con efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2024 ( la “**Data di Efficacia Addendum 2024**”) - alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata ed integrata dall’Addendum 2017, dall’Addendum 2018, dall’Addendum 2019, dall’Addendum 2022, dall’Addendum 2022 Nuova Sabatini e dall’Addendum 2024, la “**Convenzione**”);

(gg) con la presente, l’Istituto Aderente (come di seguito definito), ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 3.1 della Convenzione, intende aderire alla Convenzione, assumendo tutti i diritti e/o obblighi ivi previsti;

(hh) il presente modulo di adesione (di seguito, il “**Modulo di Adesione**”) costituisce un “Modulo di Adesione” ai sensi della (e come definito e regolato nella) Convenzione;

(ii) l’Istituto Aderente dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto della Convenzione e di ogni relativo allegato così come modificati a seguito dell’Addendum 2017, dell’Addendum 2018, dell’Addendum 2019, dell’Addendum 2022, dell’Addendum 2022 Nuova Sabatini e dell’Addendum 2024;

(jj) salvo ove altrimenti definiti, i termini utilizzati nel presente Modulo di Adesione in lettera maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione; e

(kk) in adempimento a quanto previsto nella Convenzione, nell’allegato al presente Modulo di Adesione sono riportate le informazioni necessarie ai fini dell’accreditamento e dell’utilizzo da parte dell’Istituto Aderente della piattaforma predisposta dal Ministero.

**Tutto ciò premesso**, con il presente Modulo di Adesione:

[ *una banca, con sede legale in*

 *capitale sociale pari ad euro , , iscritta al Registro delle Imprese*

 *, Codice Fiscale e Partita IVA n.* *iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario*

 *, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.* ]]

/

[ *un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario)/ un intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993 che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, con sede legale in*

 *, capitale sociale pari ad euro , iscritto al Registro delle Imprese , Codice Fiscale n.* *e Partita IVA n.* *iscritto all’elenco degli intermediari finanziari al n. [e appartenente al gruppo Bancario*

 *, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.* ] [12,](#_bookmark1)

12 Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.

(l’“**Istituto Aderente**”), irrevocabilmente ed incondizionatamente, automaticamente a decorrere dalla data di firma del presente Modulo di Adesione, dichiara di aderire - e per l’effetto aderisce - alla Convenzione, assumendo tutti i diritti e/o obblighi ivi previsti, secondo quanto di seguito specificato.

In particolare, in considerazione della coesistenza dei Contributi Nuova Sabatini e dei Contributi Nuova Sabatini Sud, per i quali è previsto l’utilizzo di due differenti piattaforme informatiche nelle fasi di prenotazione delle rispettive risorse finanziarie e di concessione dei correlati Finanziamenti BS Nuova Sabatini e/o dei Finanziamenti BS Nuova Sabatini Sud, l’Istituto Aderente manifesta il suo interesse all’accreditamento e all’utilizzo della: [13](#_bookmark2)

 piattaforma Nuova Sabatini (per i Contributi Nuova Sabatini, ivi inclusi i Contributi Imprese Capitalizzate)  piattaforma Nuova Sabatini Sud (per i Contributi Nuova Sabatini Sud[)14](#_bookmark3)

Cordiali saluti [*Luogo e data*]

*[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]*

13 E’ consentita la scelta di una o di entrambe le piattaforme.

14 L’accreditamento alla piattaforma Nuova Sabatini Sud sarà effettivo solo dopo la pubblicazione del provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all’art. 18, comma 1, del Decreto Nuova Sabatini

# Allegato al Modello di Modulo di Adesione Informazioni tecniche

Con riferimento alle informazioni di carattere tecnico relative all’Istituto Aderente necessarie ai fini dell’accreditamento e dell’utilizzo della piattaforma predisposta dal Ministero, si comunica che tali informazioni, ai sensi dell’Allegato (6) alla Convenzione, sono contenute nel file “\*.csv” inviato congiuntamente al presente Modulo di Adesione.

Cordiali saluti [*Luogo e data*]

*[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]*